

DIRITTO E GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE
DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI

COMITATO DIRETTIVO

VINCENZO ARANGIO-RUIZ, V. Pres. dell'Accademia Naz. dei Lincei - DOMENICO ZEULI, Pres. della C. App. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. del Trib. di Napoli - GUIDO PISANI, Proc. Gen. della C. App. di Potenza - ELIO MAZZACANE, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli - VIRGILIO ANDRIOLI, Ord. nell'Università di Genova - GIUSEPPE AULETTA, Ord. nell'Università di Catania - ANTONIO VENDITTI, Straord. nell'Università di Bari - EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIUSEPPE COFANO, Prof. PAOLO D'ONOFRIO, Avv. ti in Napoli

DIRETTORI

F. SANTORO - PASSARELLI
Ordinario nell'Università di Roma

~~ANTONIO GUARINI~~
Ord. nell'Università di Napoli

CONDIRETTORI

ALFONSO VICORITA
Cons. della C. di Cass.

GUIDO CAPOZZI
Cons. di C. d'App.

GUIDO BELMONTE
Avvocato in Napoli

ANNO 78 - SERIE III
VOL. XIX (1963)

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
NAPOLI

rapporto fra dolore e danaro»; in alcuni ordinamenti — poi —, come il nostro, il danno non patrimoniale (dapprima considerato improduttivo di conseguenze giuridiche) è ritenuto ancora (per lo meno dalla *communis opinio*) non sempre risarcibile (ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge e precisamente quando l'illecito costituisca reato: a. 185 c.p.), donde la tendenza irresistibile dell'interprete di slargare oltre limiti ammissibili la fattispecie di danno patrimoniale.

Ad armonizzare questa realtà giuridico-sociale dà un notevole contributo il Ravazzoni con il suo lavoro, che si inserisce egregiamente nella, non ricca, ma apprezzata collana di pubblicazioni della Facoltà giuridica parmense. Per la verità, oggetto precipuo di studio dell'autore è « la riparazione del danno non patrimoniale » (titolo convenzionale che solo in parte corrisponde alla materia effettivamente trattata ed alla visione dell'autore; il quale non ha saputo resistere alla tentazione di sostituire al termine « risarcimento » quello più comprensivo « riparazione », ma ha voluto conservare la dizione tradizionale « danno non patrimoniale », sacrificando quella — a suo avviso — più appropriata di « male » [in senso stretto]: p. 77 ss.). Il nucleo centrale della monografia è costituito, cioè, dall'indicazione delle soluzioni (mezzi processuali, prove, criteri valutativi ecc.) dell'« eterno problema » di cui sopra; ma, ovviamente, stante anche l'attuale « torre di Babele » dottrinario-giurisprudenziale, esso comporta ben più che uno sguardo riassuntivo o delle puntualizzazioni circa « la nozione e i limiti di rilevanza del danno non patrimoniale » (cap. 2: pp. 83-136), la cui messa a punto presuppone, a sua volta, risolti i problemi di carattere generale (cap. 1: pp. 9-82) sul danno, anzi sull'illecito in generale; « il problema della reazione » occupa il terzo capitolo (pp. 137-192), cui seguono — quasi a mò di appendice, per la peculiarità del loro oggetto — due capitoli minori dedicati l'uno a « il danno derivante da uccisione di una persona » (pp. 193-220), l'altro a « il danno non patrimoniale contrattuale » (pp. 221-239).

Definito il danno (patrimoniale) come una « situazione (duratura) soggettiva », lo si distingue dal danno (anzi: male) non patrimoniale, che è — invece — una « vicenda »; attraverso una critica serrata delle concezioni correnti ed una nuova interpretazione dell'a. 185 c.p. (p. 103 ss.) si dimostra la rilevanza giuridica diretta del danno non patrimoniale al di là delle ipotesi di reato (escludendolo, però, a proposito degli illeciti inerenti alla disciplina del ed. diritto all'immagine ed al nome). Precise le difficoltà in ordine alla prova dell'esistenza ed entità del male morale, l'autore rigetta l'affermata applicabilità *sic et simpliciter* dell'a. 1226 c.c., ed afferma la necessità del ricorso all'equità, distinguendola — sulla scorta della più moderna dottrina — dalla discrezionalità (p. 166 ss.); assegna, quindi, alla reazione un carattere indennitario. In relazione all'ipotesi di omicidio, l'attenzione si ferma soprattutto sulle persone legittimate a domandare i danni non patrimoniali, mentre perno della trattazione del danno contrattuale è la rilevanza dell'interesse (non patrimoniale) (aa. 1256, 1455, 1384, 1379, 1723 c.c.).

L'interesse della monografia segnalata è implicito in quanto detto; lo stesso dicasi della sua quasi-novità, per la completezza ed organicità di trattazione; unico rilievo che si può appuntare (a prescindere da una auspicabile catalogazione delle ipotesi di danno non patrimoniale attualmente conosciute [manca, ad es., una indagine circa l'indennizzabilità dell'alterazione psicologica derivante da ingiuria], e dall'accettazione... con beneficio d'inventario di alcune nuove nozioni o terminologie [v., ad s., il carattere indennitario della reazione definito come « nesso comune »]), unico neo è l'insufficiente corredo di giurisprudenza, della quale — pure — l'autore appare informato. Quest'ultimo rilievo permette di collocare anche il lavoro del Ravazzoni fra la più recente letteratura che ha superato, fondendolo, il deprecabile dualismo *ius « doctrinale »* — *ius honorarium*, ma non gli risparmia la nota (negativa) di minor utilità per la pratica. [VINCENTO GIUFFRÈ].

BIANCO GIANNA PIETRO, *I matrimoni annullabili nell'ordinamento italiano*, Milano, Casa Editrice Cestina, 1962, pp. 437.

Si tratta di una esposizione molto semplice e chiara, in bella veste editoriale, di un argomento che non sarà mai abbastanza conosciuto. Malgrado lo scopo essenzialmente divulgativo, l'opera ha caratteri notevoli di precisazione tecnica, resa particolarmente evidente anche da citazioni giurisprudenziali e dottrinali. Essa è completata da un indice alfabetico-analitico molto minuzioso.

La trattazione ha inizio con una introduzione sul matrimonio in generale. Segue un primo titolo (p. 29 ss.) sulle nullità del matrimonio civile ed un secondo titolo (p. 153 ss.) sulle nullità del matrimonio cattolico-civile. Soprattutto questo secondo titolo, molto accurato nella trattazione, sarà di particolare interesse per i lettori.

Il volume comprende infine una appendice sul divorzio e la Convenzione dell'Aja (p. 395 ss.). [A. G.].